

PRINCIPALI NORME SULLA TRASPARENZA

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

	<p>Afici Spa C.so Giovanni XXIII, 143 47900 Rimini telefono 0541 55430 - fax 0541 51430 Servizio Clienti 0541 55497 Email afici@afici.it</p>	<p>Afici Spa Amministrazione Finanziaria Credito Impiegati Socio UFI - Unione Finanziarie Italiane indirizzo internet: www.afici.it Capitale sociale € 1.200.346 int. ver. Riserve risultanti dal bilancio € 34.271,35 al 30/04/2009.</p>	<p>Codice ABI 324848 R.E.A. Rimini 146490 UIC 31997 ex art. 106 D.lgs. 385/93 Codice Fiscale n. iscr. R.I. e Partita Iva 00367750403 Reclami: reclami@afici.it</p>	<p>AVVISO n. 14 in vigore dal 11/01/2010</p>
--	---	--	--	---

INFORMAZIONI SUGLI INTERMEDIARI COMMITTENTI (DATI COMPLETI SUL FOGLIO INFORMATIVO)

<p>FAMILY CREDIT NETWORK S.p.A.</p>	<p>B@NCA 24-7 S.p.A.</p>	<p>KTESIOS S.p.A.</p>
<p>BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.</p>	<p>UNIFIN S.p.A.</p>	<p>FIDE S.p.A.</p>

Disciplina generale

- Il presente avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati presso la sede e le succursali della Afici S.p.A., *presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati per la commercializzazione dei propri prodotti* e sito www.afici.it
- In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario, al richiedente deve essere consegnata copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.
- Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.
- I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.
- Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.
- I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
- Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Disciplina specifica del credito al consumo

- I contratti al credito al consumo indicano:
 - a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
 - b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
 - c) il TAEG;
 - d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
 - e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
 - f) le eventuali garanzie richieste;
 - g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
- La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.
- Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG.
- In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.

Procedure di reclamo

- In tutti i casi in cui il Cliente ritenga che non siano state rispettate le norme e le direttive sopra indicate egli può presentare un reclamo direttamente all'Ufficio Reclami dell'Intermediario Finanziario, anche per lettera raccomandata A.R. (all'indirizzo indicato nella testata) o per via telematica (all'indirizzo di posta elettronica: reclami@afici.it). L'Ufficio provvederà ai necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, raccogliendo ove necessario informazioni presso i soggetti e gli uffici interessati e curando quindi la risposta al reclamo presentato entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - a cui l'Intermediario Finanziario aderisce tramite il Conciliatore bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'ABF il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o la Guida pratica che gli viene consegnata in allegato. In caso di ritardo o difficoltà nel rimborso del credito ed in considerazione delle future norme comunitarie per l'eventuale inserimento del nominativo del Cliente nell'elenco dei debitori insolventi, è opportuno che lo stesso, secondo criteri di trasparenza, contatti tempestivamente l'Intermediario Finanziario per comunicare eventuali difficoltà di pagamento; in questo modo eviterà inoltre di incorrere in controversie legali o di dover sostenere le spese di riscossione dei crediti. Per prevenire qualsiasi disagio o malinteso, è bene comunicare sempre e tempestivamente direttamente all'Intermediario eventuali cambiamenti dei dati forniti, quali ad esempio la variazione dell'indirizzo.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente "Avviso" e della "Guida Pratica" per l'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cliente

Data _____


